

LA DISTRUZIONE DEI BUDDHA DI BAMMIAN: UNA RETROSPETTIVA

Niccolò Lanzoni

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La distruzione dei Buddha di Bamiyan. – 3. Il diritto convenzionale. – 4. Il diritto consuetudinario. – 5. (*Segue*) La Dichiarazione del 2003. – 6. Il diritto internazionale penale. – 7. Il danneggiamento del sito archeologico di Palmira. – 8. Considerazioni conclusive.

1. Nel corso dei secoli, il danneggiamento o la distruzione del patrimonio culturale di un popolo sono stati spesso conseguenza collaterale o intenzionale di azioni militari. Nel 146 a.C., conquistata Cartagine dopo due anni di assedio, si narra che il generale romano Publio Cornelio Scipione Emiliano ordinasse alle legioni di radere la città al suolo, tracciare le rovine con l'aratro e spargervi dentro del sale¹. Il gesto, volto a riaffermare la supremazia militare di Roma, aveva anche un preciso significato politico: cancellare la memoria della civiltà punica e del grave pericolo che essa aveva rappresentato per la Repubblica².

Con la caduta del Muro di Berlino e la fine della Guerra fredda, il politologo americano Samuel P. Huntington, nel celebre *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, identificava nella contrapposizione tra culture la principale fonte di conflitti nel XXI secolo³. Successivamente agli attentati dell'11 settembre 2001, l'ipotesi

¹ Gli storici dell'antichità non concordano sulla veridicità dell'accaduto. Tra coloro che riportano l'episodio figurano VELLEIUS, *Historiae romanae ad M. Vinicium libri duo*, I, 12.4-5 e ZONARA, *Epitome delle storie*, IX, 30.

² Per la descrizione di ulteriori episodi di danneggiamento o distruzione del patrimonio culturale avvenuti nell'antichità, cfr. FRANCONI, LENZERINI, *The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law*, in *European Journal of International Law*, 2003, pp. 619-620.

³ «In questo nuovo mondo i conflitti più profondi, laceranti e pericolosi non saranno quelli tra classi sociali, tra ricchi e poveri o tra altri gruppi caratterizzati in senso economico, bensì tra gruppi

di Huntington comincia a materializzarsi nello scontro tra gli Stati occidentali, intesi come quelli che condividono un insieme di determinati valori sociali, politici ed economici, e gruppi terroristici, localizzati in Medio Oriente ma non solo, i quali giustificano le proprie azioni sulla base di un'interpretazione estremista della religione islamica. L'iconoclastia, integrando, quanto meno secondo tale interpretazione, uno dei precetti della *shari'ah*, costituisce parte dell'agenda politica di questi gruppi terroristici, oltre che un'importante risorsa economica per il loro sostentamento⁴.

Negli ultimi anni, numerosi atti di iconoclastia o, più in generale, di danneggiamento o distruzione del patrimonio culturale, sono stati perpetrati in Iraq, Siria, Mali e Libia⁵ dal gruppo terroristico noto come Stato islamico (SI)⁶. Esiste tuttavia un precedente simile che, oltre a colpire la sensibilità culturale della Comunità internazionale, pose alcuni problemi inediti di diritto internazionale: si tratta della distruzione dei Buddha di Bamiyan.

Il presente contributo è volto ad analizzare il problema dell'inquadramento giuridico della distruzione dei Buddha di Bamiyan alla luce del diritto internazionale, convenzionale e consuetudinario, sulla tutela del patrimonio culturale, nonché del diritto internazionale penale. Questa analisi, che si avvale di un confronto con il recente episodio del danneggiamento del sito archeologico di Palmira, ha l'obiettivo, da un lato, di porre in rilievo le ambiguità e le lacune del diritto internazionale sulla tutela del patrimonio culturale al di fuori di un conflitto armato e, dall'altro, di offrire alcune possibili soluzioni a questi problemi in un'ottica di *de jure condendo*.

2. Nel 1989 il ritiro delle forze sovietiche dall'Afghanistan aprì un periodo di grave instabilità all'interno del paese. Dopo diversi anni di guerra civile, i Talebani, una

appartenenti ad entità culturali diverse», HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale. Il futuro geopolitico del pianeta*, trad. di S. Minucci, Milano, 2000, p. 17.

⁴ Al danneggiamento o alla distruzione del patrimonio culturale si accompagna spesso il saccheggio di beni mobili che vengono poi rivenduti sul mercato nero, cfr. *ISIS Is Making Millions from the Art Market*, in *The Huffington Post* (11 aprile 2014).

⁵ Su questo punto si veda ISAKHAN, GONZÁLEZ ZARANDONA, *Cultural Cleansing and Iconoclasm under the Islamic State*, in ORUC (ed.), *Sites of Pluralism: Community Politics in the Middle East*, Oxford, 2019, pp. 181-194.

⁶ Lo SI è un'organizzazione terroristica di matrice islamica che, a partire dalla conclusione dell'azione militare angloamericana in Iraq nel 2003, si è sviluppata come costola autonoma di al-Qa'ida in Iraq. Nel 2011, lo SI ha infiltrato i movimenti di protesta nati in Siria contro il regime di Bashar al-Assad e, approfittando del vuoto di potere causato dal ritiro delle truppe statunitensi e del diffuso malcontento della maggioranza sunnita, ha contemporaneamente avviato una serie di operazioni militari di conquista territoriale in Iraq. Nel periodo di massima espansione (giugno 2015) lo SI copriva una superficie superiore a quella del Regno Unito, con una popolazione di oltre nove milioni di persone (consultabile presso: <https://www.wilsoncenter.org>).

delle fazioni dei *mujaheddin* che godeva di maggiore supporto tra la popolazione, conquistarono Kabul e nel settembre del 1996 proclamarono la nascita dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan (EIA). Guidati dal *mullah* Mohammed Omar, i Talebani acquisirono il controllo del paese, imponendo un'interpretazione radicale della *shari'ah* quale unica forma di diritto. Ciò attirò le critiche della Comunità internazionale e spinse il Consiglio di sicurezza ad adottare pesanti sanzioni per colpire le diffuse e reiterate violazioni dei diritti dell'uomo, oltre che la sospetta attività di finanziamento e addestramento di gruppi terroristici promossa dall'EIA⁷. Con l'esclusione del Pakistan, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, nessuno Stato riconobbe la legittimità del nuovo governo⁸.

In risposta alle sanzioni e al crescente isolamento diplomatico il 26 febbraio 2001 il *mullah* Omar emise un decreto ordinando la distruzione di tutte le statue presenti in Afghanistan⁹. L'annuncio provocò la reazione sdegnata della Comunità internazionale, specie quando apparve chiaro che il bersaglio principale del decreto erano i Buddha di Bamiyan, due imponenti statue scolpite in una parete di roccia e dal significativo valore religioso, storico e culturale¹⁰. A nulla valsero le pressioni esercitate dalla Comunità internazionale e dai pochi alleati dell'EIA¹¹. Giustificando la necessità di prevenire l'adorazione dei falsi idoli sul proprio territorio, i Talebani, consapevoli di avere l'attenzione della Comunità internazionale¹², pianificarono nel dettaglio la distruzione dei Buddha di Bamiyan, che avvenne tra l'1 e il 6 marzo 2001.

La distruzione dei Buddha di Bamiyan venne celebrata come una grande vittoria da parte dei Talebani. In un gesto di sfida senza precedenti, l'EIA aveva irrimedi-

⁷ Risoluzioni n. 1267 (1999) del 15 ottobre 1999 e n. 1333 (2000) del 19 dicembre 2000.

⁸ WANGKEO, *Monumental Challenges: The Lawfulness of Destroying Cultural Heritage During Peacetime*, in *Yale Journal of International Law*, 2003, p. 245.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ I due Buddha prendono il nome dalla valle di Bamiyan, situata sull'antica Via della Seta e nella quale, tra il II e il IX secolo, sorsero numerosi monasteri buddisti. Le statue vennero scolpite dai monaci all'interno di una parete rocciosa tra il III e il V secolo e misuravano in altezza 53 e 38 metri. Si trattava delle più alte statue raffiguranti un Buddha nel mondo, ABTAHI, *From the Destruction of the Twin Buddhas to the Destruction of the Twin Towers: Crimes Against Civilisation under the ICC Statute*, in *International Criminal Law Review*, 2004, p. 10.

¹¹ Per una descrizione delle numerose proteste che seguirono l'annuncio del *mullah* Omar, cfr. WANGKEO, *op. cit.*, pp. 246-250.

¹² Com'è stato notato, la dettagliata preparazione e l'ampia documentazione di questa barbarie, suggeriscono l'idea che: «The intended audience [...] was neither divine nor local, but global», FLOOD, *Between Cult and Culture: Bamiyan, Islamic Iconoclasm, and the Museum*, in *The Art Bulletin*, 2002, p. 651. E cfr. FRANCONI, LENZERINI, *op. cit.*, p. 620: «This episode is the first planned and deliberate destruction of cultural heritage of great importance as act of defiance of the United Nations and of the international community».

diabilmente compromesso il proprio patrimonio culturale con il duplice intento di dare applicazione a un'interpretazione estrema della *shari'ah* e di denunciare la presunta ipocrisia della Comunità internazionale, pronta a offrire aiuto economico a uno Stato afflitto da una profonda carestia, ma solo al fine di finanziare la conservazione di due statue di pietra¹³.

Alle dure proteste della Comunità internazionale non seguì peraltro alcuna azione concreta. Gli attentati dell'11 settembre fecero passare in secondo piano la distruzione dei Buddha di Bamiyan e, con la caduta dei Talebani, venne meno l'interesse ad affrontare la questione.

La dottrina internazionale si è tuttavia interrogata se la distruzione dei Buddha di Bamiyan costituisca una violazione del diritto internazionale. Il fatto è che la condotta dei Talebani presentava alcune caratteristiche inedite: per la prima volta infatti, un atto di iconoclastia veniva perpetrato dalle autorità di un governo, seppure non riconosciuto, ai danni del proprio patrimonio culturale, al di fuori di un conflitto armato e con l'obiettivo di porre in essere una ritorsione estrema nei confronti della Comunità internazionale¹⁴.

Questa condotta sarà ora analizzata alla luce del diritto internazionale sulla tutela del patrimonio culturale. L'analisi comincerà con il diritto convenzionale.

3. Gli strumenti di diritto convenzionale da prendere in considerazione con riferimento alla distruzione dei Buddha di Bamiyan sono due: la Convenzione UNESCO del 1954¹⁵ e la Convenzione UNESCO del 1972¹⁶.

La Convenzione del 1954 disciplina la tutela del patrimonio culturale nel contesto di un conflitto armato. Se, al momento della distruzione dei Buddha di Bamiyan, l'EIA fosse coinvolta in un conflitto armato verrà discusso più avanti¹⁷. A ogni modo, l'Afghanistan non è parte della Convenzione del 1954 e pertanto quest'ultima non può applicarsi alla distruzione dei Buddha di Bamiyan¹⁸.

¹³ È stato sostenuto che la decisione di distruggere i Buddha di Bamiyan possa ricondursi al diniego dell'UNESCO di impiegare i fondi stanziati per la restaurazione delle due statue per aiutare la popolazione afghana in un momento di particolare difficoltà. Inizialmente i Talebani avevano in effetti espresso la volontà di proteggere e restaurare i Buddha di Bamiyan, WANGKEO, *op. cit.*, pp. 251-253.

¹⁴ FRANCONI, LENZERINI, *op. cit.*, p. 620.

¹⁵ *Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, L'Aia, 14 maggio 1954 (Convenzione del 1954).

¹⁶ *Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale*, Parigi, 16 novembre 1972 (Convenzione del 1972).

¹⁷ *Infra*, par. 4.

¹⁸ L'Afghanistan non è parte neanche del *Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali*, Ginevra, 8 giugno 1977 (Protocollo I).

È stato anche sostenuto che, qualora l'Afghanistan fosse stato parte della Convenzione del 1954, la distruzione dei Buddha di Bamiyan, in quanto caso eccezionale, sfuggirebbe all'applicazione della stessa. Un primo argomento è che la Convenzione del 1954 non potrebbe applicarsi ai Talebani, in quanto attori non statali¹⁹; un secondo argomento è che la Convenzione del 1954 si applicherebbe solo qualora la minaccia, il danneggiamento o la distruzione del patrimonio culturale siano posti in essere da un altro Stato, e non quando realizzati da un governo sul proprio territorio²⁰. Questi argomenti non paiono convincenti.

Quanto al primo, sebbene lo status giuridico internazionale dei Talebani sia controverso²¹, il mancato riconoscimento della legittimità del governo effettivo di uno Stato riconosciuto non comporta che quello Stato sia esente dal rispetto del diritto internazionale, convenzionale o consuetudinario²². Ciò varrebbe anche qualora si considerasse l'EIA non uno Stato, ma un mero "regime di fatto" (*de facto regime*)²³.

Quanto al secondo argomento, l'art. 19, co. 1, della Convenzione del 1954 specifica che la stessa si applica anche «nel caso di un conflitto armato non internazionale nel territorio di una delle Alte Parti contraenti» e che «ognuna delle parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle disposizioni [...] che si riferiscono al rispetto dei beni culturali». In questo senso, tornando al primo argomento, la Convenzione del 1954 si applicherebbe all'EIA non solo in quanto governo non riconosciuto di uno Stato parte, ma anche in quanto attore non statale coinvolto in un conflitto armato non internazionale sul territorio di uno Stato parte²⁴.

Infine, anche qualora la distruzione dei Buddha di Bamiyan fosse avvenuta al di fuori di un conflitto armato, si potrebbe applicare l'art. 3 della Convenzione del 1954 il quale richiede agli Stati parti di «predisporre, in tempo di pace, la salva-

¹⁹ BREN, *Terrorists and Antiquities: Lessons Learned from the Destruction of the Bamiyan Buddhas, Current ISIS Aggression, and a Proposed Framework for Cultural Property Crimes*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 2016, p. 230.

²⁰ O'KEEFE, *World Cultural Heritage: Obligations to the International Community as a Whole?*, in *International & Comparative Law Quarterly*, 2004, p. 145; WANGKEO, *op. cit.*, p. 197; BRENNER, *Cultural Property Law: Reflecting on the Bamiyan Buddha's Destruction*, in *Suffolk Transnational Law Review*, 2006, p. 258; PATEL, *Cultural Wars: Protection of Cultural Monuments in a Human Right Context*, in *Chicago-Kent Journal of International & Comparative Law*, 2011, p. 18 e BREN, *op. cit.*, p. 231.

²¹ PHILIPP, *Taliban*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007, par. 7.

²² *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16*, par. 118. E cfr. FRANCONI, LENZERINI, *op. cit.*, pp. 629-630.

²³ PHILIPP, *op. cit.*, par. 8.

²⁴ Questo punto verrà approfondito in relazione al danneggiamento del sito archeologico di Palmira da parte dello SI, *infra*, par. 7.

guardia dei beni culturali situati sul proprio territorio» al fine specifico di prevenire «gli effetti prevedibili di un conflitto armato». Questa disposizione, in pratica, stabilisce l'obbligo per gli Stati parti di tutelare il proprio patrimonio culturale anche al di fuori di un conflitto armato. Dunque, se l'Afghanistan fosse stato uno Stato parte, la distruzione dei Buddha di Bamiyan avrebbe certamente costituito una violazione della Convenzione del 1954, sia nel contesto che al di fuori di un conflitto armato.

La Convenzione del 1972 predispone un quadro normativo generale volto all'identificazione, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale degli Stati parti. Essa si applica sia nel contesto che al di fuori di un conflitto armato²⁵. L'Afghanistan è Stato parte dal 1979. La Convenzione del 1972 afferma il generico dovere degli Stati parti di «garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale [...]»²⁶, ma non stabilisce obblighi di condotta particolari, limitandosi a istituire la Lista del patrimonio mondiale insieme ai relativi meccanismi di adesione, finanziamento e controllo.

All'epoca dei fatti, i Buddha di Bamiyan non erano iscritti nella Lista del patrimonio mondiale²⁷, ma la condotta dei Talebani rileva comunque ai fini dell'applicazione della Convenzione del 1972. Quest'ultima estende infatti gli obblighi di tutela e valorizzazione all'intero patrimonio culturale degli Stati parti²⁸. La distruzione intenzionale di un bene culturale dal valore eccezionale quale i Buddha di Bamiyan²⁹ costituisce pertanto un'evidente violazione della Convenzione del 1972³⁰.

La Convenzione del 1972 non prevede tuttavia l'adozione di sanzioni per far valere la responsabilità di uno Stato parte. In questo senso, essa appare come un'arma spuntata a fronte della gravità di una simile violazione³¹. L'UNESCO avrebbe potuto reagire alla distruzione dei Buddha di Bamiyan adottando alcune sanzioni, come la sospensione o l'espulsione dello Stato dall'organizzazione. Anche gli altri

²⁵ LOSTAL, *International Cultural Heritage Law in Armed Conflict, Case-Studies of Syria, Libya, Mali, the Invasion of Iraq, and the Buddhas of Bamiyan*, Cambridge, 2017, pp. 83-87.

²⁶ Cfr. art. 4 della Convenzione del 1954.

²⁷ La valle di Bamiyan è stata inserita nella Lista del patrimonio mondiale il 5 luglio 2003 (*Cultural Landscape and Archeological Remains of the Bamiyan Valley*), consultabile presso: <http://whc.unesco.org>.

²⁸ Art. 12 della Convenzione del 1972. E cfr. art. VI della Dichiarazione del 2003.

²⁹ L'UNESCO aveva già certificato il valore culturale eccezionale dei Buddha di Bamiyan in una risoluzione adottata dal Comitato per il patrimonio mondiale il 6 dicembre 1997, cfr. UNESCO Doc. WHC-97/CONF.208/17, 27 febbraio 1998, par. VII.58.

³⁰ FRANCONI, LENZERINI, *op. cit.*, pp. 631-632; BRENNER, *op. cit.*, p. 260 e PATEL, *op. cit.*, p. 19.

³¹ PATEL, *ibid.*

Stati parti della Convenzione del 1972 avrebbero potuto rispondere alla violazione adottando delle contromisure. L'isolamento internazionale patito dall'EIA e le sanzioni già adottate dal Consiglio di sicurezza rendevano tuttavia la prima ipotesi irrilevante e la seconda sostanzialmente inefficace³².

4. Per quel che concerne l'applicazione del diritto consuetudinario, la distruzione dei Buddha di Bamiyan può costituire sia una violazione del diritto internazionale umanitario (*jus in bello*) che del diritto internazionale applicabile al di fuori di un conflitto armato. Entrambe le ipotesi sono state oggetto di discussione.

Il problema è che la distruzione dei Buddha di Bamiyan non è avvenuta nel contesto di un conflitto armato e di conseguenza è dubbio che la condotta dei Talebani integri una violazione del diritto internazionale umanitario. Al riguardo, alcuni autori hanno evidenziato come l'EIA non coprisse l'intero territorio dell'Afghanistan e che, nelle aree a nord-est del paese, la guerra civile non fosse terminata. Questa circostanza sarebbe sufficiente per ritenere la distruzione dei Buddha di Bamiyan una violazione del diritto internazionale umanitario nel contesto di un conflitto armato non internazionale³³.

Altri hanno invece sottolineato che, al verificarsi della distruzione dei Buddha di Bamiyan, la valle in cui le statue erano situate, nonché la quasi totalità del paese, era ormai pacificata e sotto lo stretto controllo dei Talebani. La distruzione dei Buddha di Bamiyan non sarebbe pertanto avvenuta nel contesto di un conflitto armato, né di un'occupazione militare poiché il diritto internazionale umanitario non riconosce lo stato di occupazione militare nel contesto di un conflitto armato non internazionale³⁴.

L'esistenza di una regola di diritto consuetudinario che vieti agli Stati di compiere atti di violenza ai danni del proprio patrimonio culturale al di fuori di un conflitto armato è inoltre piuttosto controversa. La dottrina si divide tra chi sostiene l'esistenza di questa regola come regola dal carattere *erga omnes*, e chi, al contrario, osserva come la prassi degli Stati non sia sufficientemente sviluppata per poter affermare con certezza la formazione della stessa³⁵.

È difficile prendere una posizione sul punto. Vi sono due motivi che suggeriscono l'esistenza di questa regola nel diritto internazionale: il primo è la diffusa prassi

³² FRANCONI, LENZERINI, *op. cit.*, p. 642.

³³ *Ibid.*, p. 632.

³⁴ O'KEEFE, *op. cit.*, p. 195. Cfr. FORREST, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, New York, 2010, p. 280.

³⁵ Nel senso che tale regola esista e costituisca un obbligo *erga omnes* cfr. FRANCONI, LENZERINI, *op. cit.*, pp. 633-634; nel senso opposto, cfr. WANGKEO, *op. cit.*, p. 264; O'KEEFE, *op. cit.*, p. 205 e BRENNER, *op. cit.*, p. 263.

degli Stati di affermare il valore universale del patrimonio culturale³⁶; il secondo è l'illogicità di riconoscere l'esistenza di un divieto di atti di violenza contro il patrimonio culturale soltanto nel contesto di un conflitto armato. Il danneggiamento o la distruzione intenzionale del patrimonio potrebbero infatti trovare una giustificazione in questo contesto in termini di strategia militare. *A fortiori*, pare incoerente permettere a uno Stato di porre in essere la medesima condotta al di fuori di un conflitto armato, ove considerazioni di questo tipo non trovano applicazione.

D'altro canto, alcuni autori hanno notato come nessuna delle reazioni degli Stati alla distruzione dei Buddha di Bamiyan indichi chiaramente la percezione di una violazione del diritto internazionale³⁷. Le diffuse proteste che seguirono l'annuncio dei Talebani e l'unanime condanna per un gesto tanto estremo esprimerebbero soltanto il netto disagio dinanzi all'ingiustificata distruzione di un bene culturale dal valore eccezionale e non una *opinio juris* sulla formazione di una regola consuetudinaria³⁸.

Del resto, esistono diversi episodi, precedenti e successivi alla distruzione dei Buddha di Bamiyan, in cui il danneggiamento o la distruzione del patrimonio culturale di uno Stato sono stati accolti con proteste limitate, quando non con indifferenza, dalla Comunità internazionale³⁹.

5. La difficoltà di prendere una posizione circa l'esistenza di una regola di diritto consuetudinario che vieti il danneggiamento o la distruzione intenzionale del patrimonio culturale di uno Stato al di fuori di un conflitto armato risulta esemplifi-

³⁶ FRANCONI, LENZERINI, *op. cit.*, pp. 634-635 e LENZERINI, *The UNESCO Declaration Concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage: One Step Forward and Two Steps Back*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2003, p. 139.

³⁷ O'KEEFE, *op. cit.*, p. 205; BRENNER, *op. cit.*, pp. 263-264 e FORREST, *op. cit.*, p. 282.

³⁸ O'KEEFE, *ibid.*; BRENNER, *ibid.*, e FORREST, *ibid.* Per una descrizione delle numerose proteste contro la distruzione dei Buddha di Bamiyan, cfr. WANGKEO, *op. cit.*, pp. 246-250.

³⁹ Anche se ciò può essere dovuto al fatto che i casi in questione trovassero una giustificazione di qualche tipo (spesso di natura economica), mentre la distruzione dei Buddha di Bamiyan può unicamente ricondursi a un gesto di sfida di ispirazione iconoclasta nei confronti della Comunità internazionale, cfr. WANGKEO, *op. cit.*, p. 263. Tra gli esempi di distruzione intenzionale del proprio patrimonio culturale da parte di uno Stato è possibile citare il progetto di razionalizzazione dei terreni agricoli e urbani avviato in Romania dal dittatore comunista Nicolae Ceausescu che portò alla distruzione di migliaia di villaggi dal rilevante valore storico e culturale (1988-1989) o, più di recente, la costruzione della diga di Ilisu, in Turchia, che ha danneggiato irreversibilmente il sito archeologico curdo di Hasankeyf (2016-2018). Nel 2019 l'India ha avviato un controverso progetto di abbattimento e ricostruzione del complesso storico del palazzo del parlamento e della "Rajpath", l'arteria monumentale della città di Nuova Delhi. Il complesso è candidato a entrare nella Lista del patrimonio mondiale, consultabile presso: <https://whc.unesco.org>. Per ulteriori esempi, cfr. WANGKEO, *ibid.*, pp. 202-240.

cata dalle negoziazioni che hanno accompagnato l'adozione in seno all'UNESCO della *Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale* del 17 ottobre 2003⁴⁰.

La Dichiarazione rappresenta la risposta dell'UNESCO alla distruzione dei Buddha di Bamiyan. Essa era stata concepita come un'incondizionata condanna di ogni atto di violenza contro il patrimonio culturale⁴¹. Dopo un'irrituale procedura che rimosse la possibilità di svolgere un dibattito sul testo⁴², la Dichiarazione venne tuttavia adottata in una versione, per così dire, edulcorata e molto lontana dal tono che caratterizzava la bozza originale⁴³. Per questo motivo il contenuto della Dichiarazione è stato ampiamente criticato, soprattutto da coloro che affermano l'esistenza di un divieto di danneggiamento o distruzione intenzionale del patrimonio culturale al di fuori di un conflitto armato⁴⁴. Sono due le critiche mosse alla versione finale della Dichiarazione.

In primo luogo, il contenuto della Dichiarazione non pare del tutto conforme a quello che dovrebbe essere lo scopo della stessa, vale a dire la condanna di atti di violenza posti in essere dallo Stato contro il *proprio* patrimonio culturale. La Dichiarazione non contiene infatti una condanna espressa di questa (specifica) condotta, limitandosi a ribadire l'importanza che riveste la lotta alla distruzione del patrimonio culturale «in qualsiasi forma commessa»⁴⁵ ed esortando gli Stati ad adottare le misure necessarie per prevenire, evitare o sanzionare la distruzione del patrimonio culturale «ovunque esso si trovi»⁴⁶. Si tratta di formule ampie che finiscono per suonare, più che altro, come affermazioni di principio⁴⁷.

In secondo luogo, il testo della Dichiarazione impiega il verbo modale «should» al posto di «shall», presente nella bozza originale, per descrivere gli obblighi degli Stati⁴⁸. Questo accorgimento è giuridicamente irrilevante: la Dichiarazione è

⁴⁰ UNESCO *Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, 17 ottobre 2003 (Dichiarazione).

⁴¹ LENZERINI, *op. cit.*, pp. 140-141.

⁴² *Ibid.*, p. 140.

⁴³ *Ibid.*, p. 141. Il testo della bozza originale è contenuto in UNESCO Doc. n. 32 C/25, 17 luglio 2003. Si veda anche la ricostruzione delle modifiche alla bozza in VRDOLJAK, *Intentional Destruction of Cultural Heritage and International Law*, in KOUFA (ed.), *Multiculturalism and International Law, Thesaurus Acroasium*, vol. XXXV, Atene, 2007, pp. 384-386.

⁴⁴ LENZERINI, *op. cit.*, p. 143. Anche alcuni Stati (tra cui l'Italia) hanno espresso le proprie critiche per le modifiche apportate al testo della Dichiarazione, cfr. *ibid.*

⁴⁵ Art. I della Dichiarazione.

⁴⁶ Art. III, co. 1, della Dichiarazione.

⁴⁷ LENZERINI, *op. cit.*, p. 141.

⁴⁸ Cfr., per esempio, art. III, commi 1, 2, 3, 4, e artt. IV, V, VII, VIII, co. 1, X.

un atto di *soft law* e, in quanto tale, non è vincolante. Nondimeno, esso suggerisce come la principale preoccupazione degli Stati fosse evitare di prendere un impegno politico stringente piuttosto che adottare uno strumento effettivo per la tutela del patrimonio culturale⁴⁹.

A fronte di queste critiche, alcuni autori hanno invece evidenziato gli aspetti positivi della Dichiarazione, tra i quali si segnalano: una menzione espressa alla responsabilità internazionale dello Stato che intenzionalmente distrugge ovvero omette di tutelare il patrimonio culturale di «grande importanza per l'umanità», seppur «nei limiti del diritto internazionale»⁵⁰; un invito alla cooperazione tra gli Stati, da realizzarsi secondo alcune linee guida, per garantire la tutela del patrimonio culturale⁵¹; e un richiamo ai diritti dell'uomo il quale indica che il danneggiamento o la distruzione intenzionale del patrimonio culturale possano costituire crimini internazionali anche al di fuori di un conflitto armato⁵².

In breve, il testo della Dichiarazione si presta a interpretazioni differenti ai fini di stabilire l'esistenza di un divieto di diritto consuetudinario sul danneggiamento o la distruzione intenzionale del proprio patrimonio culturale al di fuori di un conflitto armato. In dottrina c'è stato chi, pur criticando la versione finale della Dichiarazione, ha riconosciuto come essa simboleggi un «passo avanti» del diritto internazionale sulla tutela del patrimonio culturale⁵³.

Altri autori hanno al contrario bollato la Dichiarazione come un'occasione perduta, osservando come la stessa non paia aggiungere né togliere nulla alla prassi già vigente alla data della sua adozione⁵⁴. Altri ancora hanno scorto nella Di-

⁴⁹ LENZERINI, *op. cit.*, p. 141. Si vedano anche le critiche mosse dall'autore rispetto alla modifica dell'art. VII in tema di responsabilità internazionale penale dei soggetti che ordinano o pongono in essere atti di violenza contro il patrimonio culturale di uno Stato e, in particolare, la rimozione del riferimento all'applicazione della giurisdizione universale in questi casi, *ibid.*, p. 142.

⁵⁰ Art. VI della Dichiarazione. Per alcuni l'art. VI rappresenta il passaggio più importante della Dichiarazione, poiché sembra suggerire, seppur in maniera indiretta, l'esistenza di un divieto di diritto consuetudinario di compiere atti di violenza contro il patrimonio culturale al di fuori di un conflitto armato, LENZERINI, *op. cit.*, p. 142; e cfr. GERSTENBLITH, *The Destruction of Cultural Heritage: A Crime Against Property or a Crime Against People?*, in *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, 2016, p. 383. Altri autori hanno invece interpretato il riferimento ai «limiti del diritto internazionale» come la conferma che gli Stati, al di fuori di un conflitto armato, godono del diritto sovrano di disporre del proprio patrimonio culturale come meglio ritengono, O'KEEFE, *op. cit.*, pp. 208-209.

⁵¹ Art. VIII della Dichiarazione.

⁵² Art. IX della Dichiarazione.

⁵³ LENZERINI, *op. cit.*, p. 143; GERSTENBLITH, *op. cit.*, p. 383 e FORREST, *op. cit.*, p. 284.

⁵⁴ HILL, *Killing a Culture: The Intentional Destruction of Cultural Heritage in Iraq and Syria under International Law*, in *Georgia Journal of International & Comparative Law*, 2016, p. 211.

chiarazione la riprova che nella Comunità internazionale non si sia sviluppata una *opinio juris* sufficiente per poter sostenere la formazione di una regola di diritto consuetudinario che proibisca agli Stati di disporre liberamente del proprio patrimonio culturale al di fuori di un conflitto armato⁵⁵.

6. Rimane da valutare se la distruzione dei Buddha di Bamiyan costituisca una condotta punibile ai sensi del diritto internazionale penale.

La distruzione dei Buddha di Bamiyan non integra un crimine di guerra poiché, come detto, non è stata posta in essere nel contesto di un conflitto armato.

La dottrina maggioritaria tende a far rientrare il danneggiamento o la distruzione intenzionale del patrimonio culturale anche nella categoria dei crimini contro l'umanità, collegando questa condotta a una violazione dei diritti dell'uomo⁵⁶. In particolare, è stato osservato come il danneggiamento o la distruzione intenzionale di un bene culturale dal valore religioso o identitario possa tradursi in un atto di persecuzione nei confronti di una minoranza⁵⁷. Il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (TPIJ) ha avallato questa posizione. In *Kordić*, il TPIJ ha sussunto la distruzione di alcune antiche moschee avvenuta durante la guerra croato-musulmana nella Bosnia centrale nell'alveo della categoria dei crimini contro l'umanità. La condotta era stata infatti realizzata con un evidente intento discriminatorio ai danni dei bosniaci di religione musulmana⁵⁸.

Non ogni atto di violenza contro i beni culturali di uno Stato integra pertanto un crimine contro l'umanità: esso deve essere volto a discriminare gli appartenenti a una religione o a una minoranza etnica e deve essere di estrema gravità⁵⁹. Per quanto la distruzione dei Buddha di Bamiyan soddisfi certamente il requisito dell'estrema gravità, è controverso se essa possa essere inquadrata come un crimine contro

⁵⁵ O'KEEFE, *op. cit.*, pp. 208-209.

⁵⁶ FRANCONI, LENZERINI, *op. cit.*, p. 645 e FRANCONI, *Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of Humanity*, in *Michigan Journal of International Law*, 2004, pp. 1217-1218.

⁵⁷ FRANCONI, *ibid.*

⁵⁸ Il danneggiamento e la distruzione delle antiche moschee, si legge nella sentenza, «when perpetrated with the requisite discriminatory intent, amounts to an attack on the very religious identity of a people. As such, it manifests a nearly pure expression of the notion of “crimes against humanity”, for all of humanity is indeed injured by the destruction of a unique religious culture and its concomitant cultural objects», *The Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, Judgment*, IT-95-14/2-T, 26 febbraio 2001, par. 207. Cfr. anche *The Prosecutor v. Tihomir Blaškić, Judgment*, IT-95-14-T, 3 marzo 2000, par. 227. Per un'analisi della giurisprudenza successiva alla distruzione dei Buddha di Bamiyan, cfr. O'KEEFE, *Protection of Cultural Property under International Criminal Law*, in *Melbourne Journal of International Law*, 2010, pp. 381-385.

⁵⁹ FRANCONI, *op. cit.*, p. 1218.

l'umanità. Questa condotta, più che mossa da un intento discriminatorio nei confronti della popolazione buddista afghana (o mondiale⁶⁰), era dettata dalla volontà di compiere un atto di ritorsione per denunciare le dure sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza e l'isolamento patito dall'EIA nella Comunità internazionale. Il movente religioso sarebbe secondario o inesistente, sollevando perplessità circa la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Una soluzione sarebbe riconoscere l'iconoclastia come una fattispecie di diritto internazionale penale⁶¹. Essa è tradizionalmente inclusa nella categoria dei crimini di guerra, pur senza essere una fattispecie autonoma. L'art. 8, co. 2, lett. b), n. ix), dello Statuto della Corte penale internazionale (CPI), per esempio, elenca tra i crimini di guerra «dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione e all'arte [o] a monumenti storici» quando «tali edifici non siano utilizzabili per fini militari»⁶². Questa disposizione stabilisce che il danneggiamento o la distruzione intenzionale del patrimonio culturale sono perseguibili dalla CPI quale crimine di guerra, salvo che non si giustifichino per esigenze militari. L'art. 8, co. 2, lett. e), n. ix) estende la configurazione di questo crimine di guerra «nei conflitti armati di carattere non internazionale».

Questa fattispecie è più ampia di quella elaborata dal TPIJ nel solco dei crimini contro l'umanità, la quale, rilevando in quanto atto di persecuzione nei confronti di una minoranza, si applica solo quando la condotta è di estrema gravità ed espressione di un dolo specifico. Orbene, ammettere l'esistenza di una fattispecie di iconoclastia nella categoria dei crimini contro l'umanità colmerebbe la lacuna nella quale la distruzione dei Buddha di Bamiyan va a collocarsi. Questa fattispecie sanzionerebbe un atto di violenza contro il patrimonio culturale perpetrato al di fuori di un conflitto armato e che non possa giustificarsi sulla base di ragioni economiche, ambientali, di ordine pubblico, di sicurezza, igiene o altre (valide) ragioni.

Lo stato dell'arte della prassi internazionale non lascia supporre un riconoscimento prossimo della fattispecie di iconoclastia nella categoria dei crimini contro l'umanità. La CPI potrebbe svolgere un ruolo di grande importanza a questo rispetto. Essa potrebbe infatti ricondurre questa fattispecie nell'alveo della fattispecie residuale degli «atti inumani [...] diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica e mentale» di cui all'art. 7,

⁶⁰ WANGKEO, *op. cit.*, p. 263; PATEL, *op. cit.*, p. 15 e KORNEGAY, *Destroying the Shrines of Unbelievers: The Challenge of Iconoclasm to the International Framework of the Protection of Cultural Property*, in *Military Law Review*, 2014, p. 174.

⁶¹ Sulle caratteristiche che dovrebbe rivestire tale fattispecie cfr. WANGKEO, *ibid.*, pp. 271-273.

⁶² Art. 8, co. 2, lett. b), n. ix), dello Statuto della CPI. Cfr. anche art. 3, lett. d), dello Statuto del TPIJ.

co. 1, lett. k), dello Statuto. La prassi qualifica come «atti inumani» non solo condotte di estrema gravità quali il bombardamento di luoghi di aggregazione sociale, l'aver inferto mutilazioni o la pratica delle sparizioni forzate, ma anche condotte quali la distruzione della proprietà privata, qualora causa di grave sofferenza mentale⁶³. Il danneggiamento o la distruzione intenzionale del patrimonio culturale di uno Stato paiono pertanto idonei a integrare un «atto inumano».

In alternativa, l'iconoclastia potrebbe essere inserita quale fattispecie autonoma sotto il cappello dell'art. 7, co. 1, per esempio mediante una disposizione analoga all'art. 8, co. 2, lett. b), n. ix). Si tratta di una strada difficile da percorrere, poiché presuppone una modifica dello Statuto della CPI.

Vale la pena precisare che lo Statuto della CPI accoglie una definizione di crimini contro l'umanità maggiormente circoscritta di quella di diritto internazionale penale consuetudinario⁶⁴. Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7, commi 1 e 2, un crimine contro l'umanità è tale solo se «commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro le popolazioni civili» e cioè di una «reiterata commissione di atti previsti [quali crimini contro l'umanità] contro qualsivoglia popolazione civile, in attuazione o esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione». Un gesto isolato, per quanto grave, non potrà quindi costituire un crimine contro l'umanità⁶⁵. In questo senso, anche qualora lo Statuto della CPI prevedesse, implicitamente o espressamente, la fattispecie di iconoclastia, la distruzione dei Buddha di Bamiyan non costituirebbe comunque un crimine contro l'umanità, salvo forse volere considerare questo episodio nel più ampio contesto delle diffuse e reiterate violazioni dei diritti dell'uomo poste in essere dai Talebani ai danni della popolazione civile.

7. Ai fini della presente analisi, è interessante confrontare il diritto internazionale applicabile alla distruzione dei Buddha di Bamiyan con quello applicabile all'opera di danneggiamento e distruzione intenzionale del patrimonio culturale perpetrata dallo SI nei territori sottoposti al proprio controllo. Il danneggiamento del sito archeologico di Palmira verrà qui preso a esempio⁶⁶.

⁶³ Su questo punto cfr. SCHABAS, *Article 7. Crimes against humanity*, in ID. (ed.), *The International Criminal Court: A Commentary*, New York, 2016, p. 209.

⁶⁴ ACQUAVIVA, POCAR, *Crimes Against Humanity*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2008, par. 19.

⁶⁵ SCHABAS, *op. cit.*, p. 167.

⁶⁶ Il sito archeologico di Palmira viene descritto dall'UNESCO come «un'oasi nel deserto» caratterizzata dalla presenza di «rovine monumentali di una delle capitali culturali del mondo antico», un complesso archeologico «testimone dell'incontro di diverse civiltà», quella romana, quella greca, quella mediorientale e quella persiana, disponibile presso: <http://whc.unesco.org>.

L'episodio in esame presenta evidenti analogie con quello dei Buddha di Bamiyan⁶⁷. In entrambi i casi il danneggiamento e la distruzione del patrimonio culturale sono avvenuti intenzionalmente, a opera delle "autorità locali" e con il duplice obiettivo di realizzare il proprio programma estremista e di provocare la reazione della Comunità internazionale.

Questi episodi presentano però anche due sostanziali differenze. La prima è che l'EIA rappresentava un governo non riconosciuto di uno Stato riconosciuto, mentre lo SI, a dispetto del nome, non ha mai costituito uno Stato ai sensi del diritto internazionale. Per un certo periodo di tempo, esso ha soddisfatto i requisiti essenziali del concetto fattuale di statalità, vale a dire l'esercizio di un governo effettivo e indipendente su una popolazione stanziata su un territorio. Tuttavia, nessun membro della Comunità internazionale ha riconosciuto lo SI quale soggetto di diritto internazionale. In assenza di un qualunque riconoscimento e di conseguenza della capacità di intrattenere relazioni con altri soggetti di diritto internazionale, un'entità che esercita *de facto* competenze statali non può convertirsi in uno Stato⁶⁸. Lo SI dovrà pertanto qualificarsi quale attore non statale (*non-State actor*)⁶⁹.

La seconda differenza è che il danneggiamento del sito archeologico di Palmira è avvenuto nel contesto di un conflitto armato, vale a dire la guerra civile siriana (2012). Si tratterà, in particolare, di un conflitto armato non internazionale, proprio perché le parti coinvolte sono la Siria e lo SI, vale a dire uno Stato e un attore non statale, e non due o più Stati⁷⁰.

Queste differenze hanno implicazioni significative. Il fatto che lo SI sia un attore non statale comporta che la capacità giuridica di diritto internazionale dello stesso

⁶⁷ Nel contesto della guerra civile siriana (2012), i miliziani dello SI occuparono la città di Palmira nel maggio del 2015, creando grande apprensione nella Comunità internazionale per le sorti del sito archeologico. Tali preoccupazioni si rivelarono fondate: quando Palmira venne liberata, nel marzo del 2017, i danni arrecati erano già incalcolabili. Tra questi si segnalano la distruzione di varie sculture, tombe e colonnati, oltre che della Statua leonina di Atena, del Tempio di Baalshamin e del Tempio di Bel, dell'Arco di trionfo, delle Torri di Elahbel e del Tetrapylon di Diocleziano. Anche la cittadella, il teatro romano e il Campo di Diocleziano sono stati gravemente danneggiati, cfr. *Report of the UNESCO Rapid Assessment Mission to the World Heritage "Site of Palmyra" (Syrian Arab Republic)*, 23-27 aprile 2016, p. 3 ss.

⁶⁸ CUNLIFFE, MUHESEN, LOSTAL, *The Destruction of Cultural Property in the Syrian Conflict: Legal Implications and Obligations*, in *International Journal of Cultural Property*, 2016, p. 20.

⁶⁹ Su questo concetto cfr. WAGNER, *Non-State Actors*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2013.

⁷⁰ Cfr., *mutatis mutandis*, KOUTROULIS, *The Fight Against the Islamic State and Jus in Bello*, in *Leiden Journal of International Law*, 2016, p. 831. Il presente contributo isola il conflitto armato tra la Siria e lo SI dal più ampio e complesso panorama che caratterizza gli attori, statali e non, coinvolti nella guerra civile siriana.

sia fortemente ridotta o, comunque, difficile da definire. D'altra parte, l'esistenza di un conflitto armato (non internazionale) comporta l'applicazione del diritto internazionale umanitario a tutti gli attori coinvolti nel conflitto, siano essi soggetti di diritto internazionale o attori non statali⁷¹. In altre parole, lo SI, non in quanto Stato, ma in quanto attore non statale di un conflitto armato non internazionale, sarà suscettibile di violare il diritto internazionale umanitario e risponderà per una violazione dello stesso⁷².

Le regole di diritto internazionale umanitario, convenzionale o consuetudinario, che si applicano nel contesto di un conflitto armato non internazionale non coincidono necessariamente con quelle che si applicano nel contesto di un conflitto armato internazionale⁷³. A ogni modo, per quel che concerne la tutela del patrimonio culturale, non si ravvisano discrepanze di rilievo.

Circa il diritto convenzionale, la Siria è parte della Convenzione del 1954. L'art. 19, co. 1, come detto⁷⁴, amplia la platea dei destinatari della Convenzione del 1954 agli attori non statali nel contesto di un conflitto armato non internazionale qualora il patrimonio culturale sia situato in uno degli Stati parti⁷⁵. Il danneggiamento del sito archeologico di Palmira costituisce pertanto una violazione della Convenzione del 1954 da parte dello SI.

Circa il diritto consuetudinario, la prassi non distingue l'esistenza di un divieto di danneggiamento o distruzione intenzionale del patrimonio culturale di uno Stato a seconda che il conflitto armato sia o meno internazionale⁷⁶; né distingue l'esistenza di questo divieto a seconda che la condotta venga posta in essere da uno Stato o da un attore non statale⁷⁷. In ogni caso, la condotta costituisce una violazione del diritto internazionale umanitario, salvo quando il patrimonio culturale possa considerarsi un "obiettivo militare". Con questa espressione si intendono quei «beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso»⁷⁸. Orbene,

⁷¹ Sull'applicazione del diritto internazionale umanitario sulla tutela del patrimonio culturale agli attori non statali cfr. LOSTAL, HAUSLER, BONGARD, *Armed Non-State Actors and Cultural Heritage in Armed Conflict*, in *International Journal of Cultural Property*, 2017, p. 407 ss.

⁷² KOUTROULIS, *op. cit.*, p. 836.

⁷³ *Ibid.*, p. 828.

⁷⁴ *Supra*, par. 3.

⁷⁵ La Siria non è invece parte del *Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, L'Aia, 26 marzo 1999.

⁷⁶ FRANCONI, LENZERINI, *op. cit.*, p. 617.

⁷⁷ CUNLIFFE, MUHESEN, LOSTAL, *op. cit.*, p. 2.

⁷⁸ Art. 52, co. 2, del Protocollo I.

è chiaro che il sito archeologico di Palmira, una volta occupata la città, non potesse considerarsi un obiettivo militare. Il danneggiamento dello stesso costituisce dunque anche una violazione del diritto internazionale umanitario consuetudinario.

Infine, circa il diritto internazionale penale, la violazione del diritto internazionale umanitario tende a coincidere con la commissione di un crimine di guerra⁷⁹. Ciò vale, come affermato dal TPIJ in *Tadić*, anche qualora il conflitto armato sia interno o non internazionale⁸⁰. Così, per esempio, l'art. 8, co. 2, lett. e), n. ix), dello Statuto della CPI elenca tra i crimini di guerra commessi «nei conflitti armati non di carattere internazionale» l'aver diretto «attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte [o] a monumenti storici [...] purché tali edifici non siano obiettivi militari». Questa fattispecie è stata di recente applicata al danneggiamento e alla distruzione intenzionali dei mausolei sufi a Timbuctu, in Mali, da parte di alcuni miliziani di Ansar Dine, un'organizzazione terroristica di matrice islamica affiliata allo SI⁸¹. Alla luce di questo precedente, è possibile sostenere che il danneggiamento del sito archeologico di Palmira costituisca un crimine di guerra ai sensi dello Statuto della CPI, nonché del diritto internazionale penale consuetudinario.

8. «Tutto ciò che abbiamo fatto è stato distruggere delle pietre»⁸². Il *mullah* Omar avrebbe commentato con queste sinistre parole l'unanime condanna della Comunità internazionale il giorno successivo la distruzione dei Buddha di Bamiyan. Invero, lungi dal ridursi alla mera “distruzione di pietre”, il gesto dei Talebani ha rappresentato un'occasione eccezionale per riflettere sulle ambiguità e sulle lacune del diritto internazionale sulla tutela del patrimonio culturale.

In particolare, la distruzione dei Buddha di Bamiyan, vale a dire un atto di violenza realizzato al di fuori di un conflitto armato dalle autorità di un governo non riconosciuto ai danni del proprio patrimonio culturale al fine di porre in essere una ritorsione estrema contro la Comunità internazionale, svela un diritto internazionale sulla tutela del patrimonio culturale frammentato e irragionevolmente asimmetrico.

⁷⁹ SCHWARZ, *War Crimes*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2014, par. 1.

⁸⁰ *Prosecutor v. Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal*, 94-1-AR72, 2 ottobre 1995, par. 89.

⁸¹ *Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Judgment*, 01/12-01/15-171, 27 settembre 2016, par. 63.

⁸² «The real God is only Allah, and all other false gods should be removed. Whoever thinks this is harmful to the history of Afghanistan then I tell them they must first see the history of Islam. Some people believe in these statues and pray to them [...]. If people say these are not our beliefs but only part of the history of Afghanistan, then all we are breaking are stones», citato in CUNNING, *Safeguarding of Cultural Property in Times of War & (and) Peace*, in *Tulsa Journal of Comparative & International Law*, 2013, p. 234. Cfr. anche BRENNER, *op. cit.*, p. 248.

Questa condotta, seppur odiosa e *prima facie* illecita, non costituisce infatti una violazione del diritto internazionale umanitario, convenzionale o consuetudinario, e rimane dubbio se costituisca una violazione del diritto internazionale al di fuori di un conflitto armato o integri un crimine contro l'umanità. In altre parole, se l'Afghanistan non fosse parte della Convenzione del 1972, si potrebbe arrivare a sostenere che la distruzione dei Buddha di Bamiyan non viola alcuna regola di diritto internazionale. Ciò è ancor più contraddittorio se si considera che un episodio analogo quale il danneggiamento del sito archeologico di Palmira, per il solo fatto di essere avvenuto nel contesto di un conflitto armato (non internazionale), costituisce una violazione del diritto internazionale umanitario, convenzionale e consuetudinario, nonché un crimine di guerra.

La debolezza del diritto internazionale sulla tutela del patrimonio culturale al di fuori di un conflitto armato non è peraltro frutto di un caso. Essa è il riflesso di una certa reticenza da parte degli Stati a riconoscere chiaramente la validità di quella che viene avvertita come una potenziale restrizione alla propria libertà di azione, soprattutto politica ed economica, sul proprio territorio. Le negoziazioni che hanno accompagnato l'adozione della Dichiarazione del 2003 paiono esemplificative a questo riguardo. In un'ottica di *de jure condendo*, il superamento della dicotomia tra diritto internazionale umanitario e diritto internazionale applicabile al di fuori di un conflitto armato in tema di tutela del patrimonio culturale restituirebbe un diritto internazionale sulla tutela del patrimonio culturale unificato e di conseguenza maggiormente organico, coerente ed efficace. Inoltre, questa unificazione agevolerebbe il riconoscimento dell'iconoclastia o, più in generale, dei crimini contro la cultura (*crimes against culture*) quali fattispecie della categoria dei crimini contro l'umanità.

Per concludere, sembra che, dopo quasi vent'anni, gli interrogativi sollevati dalla distruzione dei Buddha di Bamiyan non abbiano ancora trovato risposta. Nonostante, una retrospettiva su questo episodio appare utile in quanto funzionale a un'analisi su quegli atti di violenza ai danni del patrimonio culturale che, con allarmante frequenza, caratterizzano gli odierni conflitti di matrice etnica o religiosa⁸³. L'auspicio è che la lezione dei Buddha di Bamiyan non sia dimenticata e che la Comunità internazionale si doti al più presto degli strumenti necessari per rispondere adeguatamente al crescente fenomeno della «bamiyanizzazione»⁸⁴ del patrimonio culturale.

⁸³ Si pensi, da ultimo, agli atti di iconoclastia perpetrati dalle autorità del Myanmar ai danni della minoranza rohingya nello Stato di Rakhine, cfr. LEE, GONZÁLEZ ZARANDONA, *Heritage Destruction in Myanmar Rakhine's State: Legal and Illegal Iconoclasm*, in *International Journal of Heritage Studies*, 2020, p. 519 ss.

⁸⁴ LOSTAL, *Syria's World Cultural Heritage and Individual Criminal Responsibility*, in *International Review of Law*, 2015, p. 17.